

REGOLAMENTO

per

**l'esame professionale superiore di Esperta diplomata in finanza e in controlling
/ Esperto diplomato in finanza e in controlling**

Modifica del **05 NOV 2021**

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 14 maggio 2021 concernente l'esame professionale superiore di Esperta / Esperto in finanza e controlling è modificato come segue:

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 10 novembre 2008 concernente l'esame professionale superiore di Esperta / Esperto in finanza e controlling rimane in vigore fino al 31 maggio 2022.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento del 10 novembre 2008 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 2025.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° giugno 2022.


¹ RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Zurigo, il 19.10.2021

Società per gli esami superiori in contabilità e controlling


Herbert Mattle
Presidente


Michael Kraft
Vicepresidente

La presente modifica è approvata.

Berna, il 05 NOV 2021

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua



Società per gli esami superiori in contabilità e controlling

REGOLAMENTO

per

**l'esame professionale superiore di Esperta diplomata in finanza e in controlling
/ Esperto diplomato in finanza e in controlling¹**

del **14 MAG 2021**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli esperti diplomati in finanza e in controlling sono specialisti in tutti i campi della contabilità, della presentazione dei conti e del controlling. Possono anche esercitare funzioni dirigenziali e di consulenza in ambiti affini. In un'azienda di medie o grandi dimensioni, assumono una posizione di quadro e spesso sono membri della direzione aziendale. Tra le loro possibili aree d'impiego rientrano:

- CFO, responsabile delle finanze, direttore/direttrice commerciale;
- responsabile dei conti di gruppo e/o della pianificazione aziendale;
- controller internazionale, responsabile del reporting;
- posizioni manageriali nell'ambito fiduciario, perito revisore abilitato;
- posizione di quadro nell'amministrazione pubblica.

¹ Per facilitare la lettura del documento, la forma maschile è utilizzata per entrambi i generi.

1.22 Principali competenze operative

Gli esperti in finanza e controlling strutturano l'organizzazione delle finanze e della contabilità, garantendone il continuo sviluppo. Predispongono il manuale per la gestione e presentazione dei conti ed elaborano i principi e i metodi per la redazione del conto annuale e del conto di gruppo, applicando le disposizioni di presentazione dei conti secondo il CO o, a seconda dello standard richiesto, Swiss GAAP FER o IFRS.

Gli esperti in finanza e controlling sviluppano e gestiscono sistemi di controlling strategico e operativo per i diversi settori dell'azienda, creando i necessari strumenti di controllo. Attraverso il controlling, dirigono un'azienda o un gruppo in materia di pianificazione, controllo e comunicazione alla direzione aziendale e agli altri organi decisionali. Utilizzano sistemi di controlling, ad esempio per il controllo dei costi, e formulano raccomandazioni per il calcolo e la valutazione del prezzo di nuovi prodotti o servizi.

Gli esperti in finanza e controlling strutturano il sistema di controllo interno (SCI) e predispongono report. Predispongono le strutture organizzative e i relativi processi al fine di minimizzare o coprire i rischi.

Gli esperti in finanza e controlling sviluppano e implementano la pianificazione delle finanze e della liquidità di un'azienda, le analizzano e, se necessario, coprono i rischi e adattano il finanziamento interno o esterno. Partecipano a transazioni Mergers & Acquisitions ed eseguono valutazioni di riferimento.

Gli esperti in finanza e controlling elaborano le imposte nazionali e internazionali. Riconoscono e trattano le diverse conseguenze fiscali nelle chiusure secondo CO, Swiss GAAP FER o IFRS. Analizzano oneri o vantaggi fiscali differiti.

Gli esperti in finanza e controlling sviluppano strategie di digitalizzazione, derivano concetti per l'intera azienda o per un'area aziendale e li implementano con i loro collaboratori. Integrano dati nel database aziendale e li utilizzano ad esempio per redigere valutazioni all'attenzione della direzione aziendale.

Gli esperti in finanza e controlling guidano unità organizzative e implementano la strategia aziendale a livello dipartimentale. Conoscono il ruolo e la responsabilità delle figure dirigenziali nella loro organizzazione e promuovono uno sviluppo dei collaboratori orientato al futuro.

1.23 Esercizio della professione

Gli esperti in finanza e controlling forniscono, con il loro lavoro, un contributo essenziale al successo dell'azienda. Nella loro funzione collaborano alla definizione delle misure e degli obiettivi strategici, verificandone rispettivamente l'implementazione e il raggiungimento. Possiedono capacità analitiche e concettuali e dispongono di un pensiero strategico. Si assumono una grande responsabilità professionale e gestionale.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Gli esperti in finanza e controlling forniscono, con il loro lavoro, un contributo essenziale alla competitività dell'azienda e quindi al suo successo economico. L'esercizio responsabile della loro professione include una riflessione etica sulle loro decisioni e le relative ripercussioni su società, economia, cultura e natura.

1.3 Organo responsabile

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:
Società per gli esami superiori in contabilità e controlling
- 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da 11 - 13 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di due anni.
- 2.12 L'organo responsabile nomina il presidente. La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame su incarico dell'organo responsabile;
 - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide il conferimento del diploma;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 L'organo responsabile può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
- a) le date d'esame;
 - b) la tassa d'esame;
 - c) l'ufficio d'iscrizione;
 - d) il termine d'iscrizione;
 - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

- 3.21 All'iscrizione devono essere allegati:
- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
 - b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
 - c) l'indicazione della lingua d'esame;
 - d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
 - e) l'estratto elettronico originale del casellario giudiziale (emesso negli ultimi sei mesi);
 - f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato professionale federale di Specialista in finanza e contabilità e dispone inoltre di una pratica professionale specifica di almeno due anni;
- o
- b) è in possesso di un attestato professionale federale di un altro esame professionale, di un diploma di un esame professionale, di un diploma di una scuola universitaria o di una scuola universitaria professionale (Bachelor o Master) e dispone di una pratica professionale specifica di almeno tre anni.

Come pratica professionale specifica è considerata valida, ai sensi del regolamento d'esame, un'attività qualificata nell'ambito della finanza e del controlling. Il termine per il computo della pratica professionale specifica è la data d'inizio dell'esame. La pratica professionale specifica viene calcolata su un grado d'occupazione dell'80%; per un'occupazione a tempo parziale inferiore all'80%, la pratica professionale viene calcolata pro rata.

e

- c) non sussiste alcuna iscrizione nel casellario giudiziale centrale in relazione con l'attività professionale.

e

- d) ha partecipato al workshop Direzione della durata di 3 giorni (organizzato dall'organo responsabile).

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 40 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 28 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 14 giorni prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Presentazione dei conti	scritto	5 h	3
2 Controlling	scritto	5 h	3
3 Corporate Finance	scritto	3 h	1
4 Fiscalità	scritto	2 h	1
5 Data management	scritto	1 h 30 min.	1
6 Caso di studio interdisciplinare	scritto	4 h	3
7 Presentazione e colloquio tecnico	orale	1 h 40 min. (inclusa 1h di preparazione)	1
Totale		22 h 10 min.	

Le singole competenze operative sono raggruppate in campi di competenze operative (CCO). I CCO sono contenuti nelle direttive.

Parte d'esame 1: i candidati elaborano situazioni problematiche sotto forma di 2 – 3 casi di studio guidati (esame in forma cartacea o digitale) che includono i principali processi della presentazione dei conti (CCO A – B).

Parte d'esame 2: i candidati elaborano situazioni problematiche sotto forma di 2 – 3 casi di studio guidati (esame cartaceo o mediante computer). Questi includono i processi principali del controlling (CCO C – F).

Parte d'esame 3: i candidati elaborano situazioni problema sotto forma di un caso di studio guidato (esame in forma cartacea o digitale). Questo include i processi principali di corporate finance (CCO G).

Parte d'esame 4: i candidati elaborano situazioni problema sotto forma di un caso di studio guidato (esame in forma cartacea o digitale) che include i processi principali della fiscalità (CCO H).

Parte d'esame 5: i candidati elaborano processi sotto forma di un caso di studio guidato (esame in forma digitale) che include i processi principali di data management (CCO J).

Parte d'esame 6: i candidati elaborano una situazione problematica complessa sotto forma di un caso di studio interdisciplinare (esame in forma cartacea o digitale) che include tutti i campi di competenze operative (CCO A – K).

Parte d'esame 7: durante il tempo di preparazione i candidati preparano un progetto collegato a una determinata situazione iniziale e successivamente lo presentano a voce. Dopo la presentazione viene svolto un colloquio tecnico. Questo include tutti i campi di competenze operative (CCO A – K).

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato se la nota complessiva è almeno 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una nota inferiore a 5.0.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Esperta diplomata / Esperto diplomato in finanza e in controlling**
- **Diplomierte Expertin / Diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling**
- **Experte diplômée / Expert diplômé en finance et en controlling**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Chartered Expert in Financial and Managerial Accounting and Reporting, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 10 novembre 2008 concernente l'esame professionale superiore di Esperto/a diplomato in finanza e controlling è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 10 novembre 2008 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 2025.

9.3 Entrata in vigore


Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

³ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Zurigo, 27.4.21

Società per gli esami superiori in contabilità e controlling



Herbert Mattle

Presidente



Michael Kraft

Vicepresidente

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 14 MAG 2021

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi

Vice-direttore

Capodivisione Formazione professionale e continua